



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.: M_DGMIL_05/IV/12/6/132865
R11/C.34

Roma, li 19 OTT. 2004
pdc. Ten.Col. Raimondo PIRRELLO 4/4

OGGETTO: Trattamento economico di missione. Introduzione della "distribution charge" o "diritti di agenzia" sull'emissione dei biglietti aerei.-

A VEDASI ELENCO ALLEGATO

prosec. lett.n.DGPM/IV/12/54616/10/C.34 datata 19 aprile 2004

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A seguito delle riduzioni operate sulle commissioni corrisposte dalle compagnie aeree alle agenzie viaggi, queste ultime hanno introdotto una "distribution charge" o "diritto di agenzia" il cui importo non viene inglobato nel prezzo del biglietto aereo.

Ciò posto, ad integrazione della circolare in prosecuzione, si autorizza il rimborso dei diritti di agenzia, nei limiti massimi di €. 5 per i voli nazionali e di €. 10 per i voli esteri, previa presentazione di:

- attestato/ricevuta dell'agenzia di viaggio del costo del diritto di agenzia;
- dichiarazione dell'interessato dalla quale si evincano i motivi straordinari connessi con le esigenze di servizio per l'acquisto del biglietto aereo presso reti o strutture diverse da quella prevista dalla convenzione SENECA CM&P srl.

Fermi restando i suddetti limiti, eventuali richieste per importi superiori siano comunicate a questa D.G. che potrà interessare l'Associazione di categoria delle agenzie di viaggio e/o segnalare il fatto all'organizzazione delle FF.AA. in modo da scoraggiare il ricorso alle agenzie che applicano diritti di agenzia eccessivi.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI